

Normativa comunitaria in materia ambientale

L'assicurazione del danno ambientale nella direttiva 2004/35/CE

di Mariachiara Alberton

La direttiva comunitaria 2004/35/CE affronta per la prima volta il problema del risarcimento del danno ambientale fornendo un quadro di riferimento per gli Stati membri, in linea col principio «chi inquina paga». L'articolo intende esaminare, dopo una breve descrizione delle principali questioni disciplinate dalla direttiva, il sistema assicurativo posto a copertura del regime di responsabilità introdotto dalla stessa alla luce dell'esperienza americana e delle considerazioni elaborate in seno alla letteratura di law and economics, per vagliarne limiti, criticità e fattibilità. L'analisi viene completata con un cenno alla recente riforma del diritto ambientale italiano ad opera del Dlgs n. 152 del 2006 e alle disposizioni in tema di assicurazione del danno ambientale da esso introdotte.

La direttiva comunitaria 2004/35/CE

La direttiva comunitaria 2004/35/CE (1), sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, affronta per la prima volta il problema del risarcimento del danno ambientale.

La direttiva costituisce la base minima di un regime armonizzato di prevenzione e riparazione del danno all'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle acque, alla salute umana e alla contaminazione del terreno: concetti, questi, che trovano una specifica definizione all'art. 2 della direttiva (2). Il legislatore comunitario ha inteso circoscrivere il più possibile la categoria di danno, tralasciando, rispetto a quanto auspicato nel Libro Bianco, i pregiudizi "tradizionali", ovvero i casi di lesioni personali, il danno alla proprietà privata e le perdite economiche, la cui tutela viene demandata ai legislatori nazionali e alle convenzioni internazionali (3).

Il sistema di responsabilità si fonda su un doppio ordine di imputazione, così strutturato: gli operatori di attività pericolose (elencate nell'allegato III della direttiva), che abbiano provocato o posto in essere minacce all'ambiente, devono sostenere personalmente i costi connessi alle misure stabilite dalle autorità secondo un regime di responsabilità oggettiva, mentre gli esercenti attività non elencate nell'allegato sono soggetti alle regole di responsabilità per colpa. Qualora i soggetti responsabili non siano individuabili o risultino insolventi, la realizzazione e il finanziamento delle stesse misure,

riparatorie o preventive, sono posti a carico degli Stati. Il titolo di imputazione per colpa o dolo, però, viene sostanzialmente ridimensionato dalle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, in base alle quali l'operatore è esonerato quando provi che il danno sia stato causato da un terzo e si sia verificato nonostante la presenza di opportune misure di sicurezza; quando dimostri che è stato causato dall'osservanza di un ordine o un'istruzione obbligatori emanati da un'autorità pubblica; infine, quando sia previsto dalla legislazione nazionale (un'attività autorizzata, o un'attività che non possa essere probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività (4)). L'articolo 4 restringe ulteriormente l'ambito di applicazione del regime di responsabilità quando: a) il danno sia stato cagionato da un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile, insurrezione; b) da un fenomeno naturale, di carattere eccezionale, inevitabile, incontrollabile (5).

Per quanto riguarda gli effetti del regime di responsabilità, il legislatore comunitario ha optato per l'irretroattività (6). In base all'articolo 17 della direttiva, infatti, la responsabilità non si estende al danno ambientale causato da un'emissione, un evento o un incidente che si verifichi prima

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it